**La nascita del codice di diritto**

in: *Tempora codicis*, Napoli 2015 (in preparazione).

Il passaggio dalla concezione giurisprudenziale del diritto alla visione autoritaria del fenomeno giuridico tra la fine dell'età classica e l'inizio dell'età postclassica determinò, come è noto, la comparsa delle prime raccolte organiche di disposizioni dotate di efficacia normativa, che presero il nome di *codices*; non solo in ossequio al nuovo modello di libro che si stava imponendo sul rotolo, ma soprattutto perché esse traevano origine dai manuali pratici degli operatori del diritto, raccolte di disposizioni e di atti giudiziari, che già per la loro struttura avevano assunto quella denominazione[[1]](#footnote-1).

Nel corso dell'età classica sembra che tali compilazioni circolassero diffusamente nell'Egitto romano. Infatti i papiri hanno conservato, in forma di *volumina*, diversi frammenti di raccolte di precedenti, di disposizioni eterogenee, talvolta riunite in base a criteri cronologici, gerarchici o sistematici in rapporto al contenuto, redatte sia da privati, che da burocrati[[2]](#footnote-2). Siffatta pratica, venendo incontro alla necessità di adeguarsi a modelli comuni, orientando la prassi, in conformità alla radicata concezione romana dell'*exemplum*, non era caratteristica soltanto dell'ordinamento egiziano, ma diffusa per l'Impero, come sembrano indicare anche alcuni reperti epigrafici, contribuendo nella tarda età classica alla genesi di una sorta di “proto codici”.

La nascita del codice di diritto coinvolge, dunque, problematiche formali e codicologiche - culturali in genere - ma soprattutto connesse all’impiego di una letteratura di riferimento in campo giuridico e alla realizzazione delle prime raccolte casistiche.

In realtà, i più antichi codici di diritto, come quelli mesopotamici, erano emersi in quanto ‘codici casistici’. In Oriente infatti per millenni sovrani legislatori avevano imposto ai sudditi testi relativi a casi specifici di equivalenze, che non solo auto glorificavano l’autore, ma soddisfacevano la coscienza del dovere regale di garantire l’equità, indicando indirettamente al lettore la regola da seguire[[3]](#footnote-3). Ma anche le prime opere giurisprudenziali romane note, quelle di Bruto, Manilio e Scevola, presentavano struttura casistica - la prima addirittura dialogica[[4]](#footnote-4) - che assicurava la certezza del diritto solo indirettamente, ben diversamente dai codici moderni, i quali sottendono l’idea che la giuridicità sia predicabile essenzialmente in funzione di testi completi ed esaurienti, nei quali si trova contenuta la disciplina unitaria ed organica di uno o più settori dei rapporti sociali all’interno di un determinato Stato in un dato momento storico[[5]](#footnote-5). Oltre a salvaguardare direttamente la certezza del diritto, i moderni codici mirano dunque alla completezza, alla non contraddittorietà delle norme e alla loro logicità per la realizzazione di un sistema organico. Tutte caratteristiche assenti alle codificazioni antiche. Pertanto l’ideologia della codificazione, che costituisceuno dei supporti culturali della moderna teoria delle fonti e dell’interpretazione, è propria dell’età moderna, in quanto affonda le sue radici storiche nel periodo compreso fra età illuministica e l’età liberale. “Nel contesto del razionalismo giuridico matura infatti l’esigenza, tipicamente razionalistica, dell’ordine normativo, totale ed onnicomprensivo, quale presupposto essenziale e condizione necessaria della ‘certezza’ del diritto[[6]](#footnote-6) ”.

Se dunque il fenomeno codificatorio risulta fondamentalmente circoscritto all’età tardo antica, allorché le strutture organizzative dello Stato romano si evolvono definitivamente in senso burocratico accentrato e il sistema si trasforma in senso legislativo statuale, già nell’età precedente erano apparsi ‘proto codici’ casistici e ancor prima il termine era stato impiegato in ambito librario per opere popolari e soprattutto pratiche.

1. Il formato codice.

La tipologia del più antico libro romano fu infatti quella del codice, termine che trae origine dall’espressione latina *caudex* utilizzata per indicare un tronco di legno, come indica il fatto che la traslitterazione greca kîdix sia relativamente tarda. Quindi essa denotava un insieme di tavolette unite per un lato da legamenti, come quelle delineate, ma non ancora distaccate, tracciate su di un blocco ligneo del 360 d.C. ca., proveniente da una fattoria dell’oasi di Dakhla nel deserto occidentale egiziano[[7]](#footnote-7), originariamente un codice documentario, prima ancora che letterario. I *libri lintei* infatti, che presentavano una struttura 'a soffietto' ripiegata in ultimo a forma di codice[[8]](#footnote-8), erano certamente tanto antichi, quanto i codici lignei di assai remota origine[[9]](#footnote-9). Sembra infatti confermata la notizia di Plinio relativa all’antichità dei libri su tessuto di lino, materiale scrittorio prevalentemente italico collegato all’impiego sacrale di tale pianta. Livio afferma che testi di tal genere erano conservati a Roma nel 344 a.C. come *libri* *magistratuum* nel tempio di Giunone Moneta[[10]](#footnote-10) e di lino erano i libri contenenti gli oracoli relativi al destino di Roma (i *libri* *Sybillini*). Ripiegati 'a soffietto' possono essere osservati su sarcofaghi etruschi del IV sec. a.C., ma anche in un più tardo bassorilievo romano della Galleria degli Uffizi a Firenze e relativo alla bottega di un venditore di tessuti. Ivi, un *liber linteus* - simile ad un codice ligneo, ma con pieghe alle estremità delle pagine riquadrate - viene proposto da un mercante, tra cuscini e stole, all’acquisto da parte di una famiglia patrizia, che avrebbe potuto nel I sec. a.C./I d.C. registrarvi i ricordi della *familia*[[11]](#footnote-11). Ancora alla fine dell’età classica l’imperatore Aureliano utilizzava con valenza simbolica *libri lintei* per stendere *commentarii* pubblici e in *mappae* di linopotevano essere pubblicate le leggi nel 315 d.C.[[12]](#footnote-12), evidentemente distendendo un 'codice' di lino 'a soffietto' o un *volumen* di altro materiale, come si osserva in un affresco di Pompei, dipinto nell'atrio dei Praedia di Iulia Felix e risalente agli ultimi anni di vita della città[[13]](#footnote-13).

A noi è pervenuto un unico superstite manufatto del II sec. a.C. di *liber linteus*, redatto in etrusco: il *liber linteus* di Zagabria. Si tratta di una benda di mummia, originariamente iscritta in colonne, marcate da linee verticali rosse. Le colonne di scrittura appaiono più larghe di quanto non siano nei rotoli di papiro, ma, come in quel caso, perpendicolari alla lunghezza della striscia. La struttura 'a soffietto', colonna contro colonna come indicano le pieghe, determinava uno spessore doppio di ogni pagina e l’utilizzazione sequenziale di un lato del telo, come nel *volumen*. Il manufatto, che doveva essere protetto da una parte terminale avvolgente che fungeva da copertura, appariva dunque come un rudimentale codice le cui pagine potevano essere sfogliate e alternativamente lette, ma a differenza del più evoluto formato librario non presentava la caratteristica alternanza *recto* - *verso*[[14]](#footnote-14).

La scoperta infine a Vindolanda (Inghilterra) di tavolette lignee “a soffietto” da leggere sfogliandole da destra verso sinistra o dal basso verso l’alto risalenti al I - II sec. d.C., mostra la persistenza del più antico modello romano, idoneo per registrazioni e testi di non troppo estesa portata[[15]](#footnote-15). “La nascita di una letteratura latina innervata da modelli greci”, il trasporto a Roma di intere biblioteche ellenistiche[[16]](#footnote-16) e, soprattutto, una più ampia diffusione della scrittura, che necessitava di più estesi e funzionali supporti scrittori, determinò che il rotolo incarnasse sul finire della Repubblica e nei primi secoli dell’Impero per le *élites* colte il modello ideale di libro, almeno sino a quando il codice, con la scomparsa dell’antica aristocrazia culturale e l’avvento al potere delle classi medie, non riuscì ad ottenere dall’età dioclezianea in poi la sua rivincita. La sopravvivenza del codice durante l’età imperiale era stata garantita - non solo dall’attaccamento ad un antico modello italico - e dalla novità forse introdotta per la prima volta da Cesare di trasmettere al Senato relazioni non su tavolette lignee, ma su fogli di papiro tenuti uniti per un lato[[17]](#footnote-17), ma anche da una innovazione tecnica nella lavorazione della pergamena, realizzata a Pergamo tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C.: la possibilità cioè di scrivere su entrambe le facciate di un foglio. Ciò favoriva la creazione di taccuini di appunti pergamenacei, veri e propri *block-notes*, utilizzati per la maggiore capacità in rapporto al contenuto e per la loro praticità soprattutto nella letteratura tecnica e popolare, insieme alle piccole tavolette di legno denominate *codicilli* e *pugillaria*. Non solo dai codici sacri, siano essi di lino o di pergamena, ma anche da queste scritture provvisorie, occasionali, quotidiane, deriva l’odierno modello di libro e di codice di diritto.

Ma altri fattori, oltre a questi formali, hanno però contribuito alla genesi del codice di diritto.

1. Il passaggio dal *volumen* al *codex.*

Nel periodo compreso tra la fine del III e gli inizi del IV sec. d.C. il mondo romano infatti abbandonò l’antica forma libraria del *volumen* per adottare il formato del *codex*. Ancora al tempo di Ulpiano, nel III sec. d.C., si poneva la questione se fossero da considerare libri veri e propri quelli scritti *in codicibus* di qualsiasi materia[[18]](#footnote-18), ma già intorno al 372 d.C. i codici assunsero in campo giuridico il predominio, al punto da esserne sistematicamente previsto il restauro[[19]](#footnote-19).

Le ragioni del passaggio dal rotolo al codice sono state via via rintracciate in motivi di natura pratica, come la maneggevolezza e la facilità di lettura, l’idoneità all’uso scolastico, la maggiore capacità di contenuto, l’economicità e la maggiore rapidità nel ritrovare un brano da citare. Non sembra invece che abbia in qualche modo influito il tipo di materiale scrittorio prevalentemente impiegato: il papiro per il *volumen*, la pergamena per il *codex*. La pergamena infatti pare che sia stata utilizzata a Roma già dal I sec. a.C. e, d’altra parte, a partire da quell’età, pian piano e con qualche battuta d'arresto, divennero comuni i codici composti di fogli di papiro.

Molteplici dunque sembrano essere le componenti che possono avere reso familiare ai Romani il formato del codice: dall'impiego dei *libri lintei* di uso assai antico, al libretto “a soffietto”; dai codici lignei che presentano legature simili ai primi codici papiracei[[20]](#footnote-20), al taccuino membranaceo o i minuscoli *pugillaria* lignei, da sfogliare come *block-notes*.

Se il codice poteva essere consultato impegnando una sola mano, altrettanto importante era la circostanza che in un’epoca nella quale era invalso il ricorso ad una letteratura di riferimento, sia essa rappresentata dalle Scritture Sacre, che dai vasti commentari giuridici o dalle raccolte di provvedimenti dell’Impero, la possibilità dell’immediato reperimento di un passo costituiva un vantaggio imprescindibile, che ne assicurava il successo. In quest’età, al mutamento dei caratteri scrittorii, col passaggio dalla scrittura capitale dell’età classica al primo minuscolo o *Halbunziale*, si accompagnava l’ascesa di nuove classi sociali al potere dopo la drammatica crisi del III sec. d.C. E’ probabile allora che il formato librario del codice, che era apparso a Roma contemporaneamente all’avvento del cristianesimo, in quanto libro di letturatura popolare e tecnica, sia prevalso in seguito ad una spinta dal basso di nuovi ceti e categorie, immessi nel mondo della parola scritta, del diritto, del potere. Il rotolo, simbolo dell’arte letteraria riservata ai ceti superiori, appariva ormai superato dai codici dei burocrati dioclezianeo costantiniani, che esprimevano e diffondevano, attraverso libri di tale formato, unitamente al retaggio della nuova religione, le loro ansie di maggiore preparazione professionale e di progresso[[21]](#footnote-21).

Alcuni studiosi hanno ipotizzato che l’adozione in ambiente cristiano del codice abbia tratto origine dalla stesura del Vangelo di Marco nella forma libraria tipica delle classi meno agiate e che la perdita di qualche linea conclusiva, che si constata nella versione pervenutaci, difficilmente si sarebbe potuta verificare all’interno di un *volumen*[[22]](#footnote-22). Comunque sia, non v’è dubbio che alla necessità del ricorso ai testi fondamentali si accompagnava l’aspirazione da parte dell’ordine legislativo ad una solennità sacrale: il cristianesimo, avvalendosi di un antico e radicato rispetto per l’autorità del Libro, infatti aveva introdotto l’idea dell’accettazione totale delle Sacre Scritture che erano scritte in forma di codice. “L’uso del codice si legava così ad una reverenza per i testi scritti, che si accompagnava alla necessità di imporre l’osservanza assoluta del loro contenuto; e tale reverenza, nel caso delle costituzioni imperiali, giungeva al limite con gli imperatori cristiani che parlavano proprio in nome di Dio. Il codice era, così, depositario al tempo stesso della legge divina e umana”[[23]](#footnote-23). I due poli della civiltà medioevale, Chiesa e Impero, trovavano nei codici delle Sacre Scritture e nelle raccolte di diritto i fondamenti della vita sociale[[24]](#footnote-24).

 All’inizio dunque i testi giuridici, come altri testi tecnici, utilizzavano nella prassi quotidiana, forense ed amministrativa la forma del *codex*, ma non le opere della giurisprudenza che utilizzava il rotolo, “sicchè‚ il passaggio alla nuova tipologia libraria non dovette essere né sistematico né programmatico ma piuttosto affidato alle necessità pratiche nell’esercizio del diritto, giacché il codice si prestava meglio per opere che dovevano essere correntemente citate. In ogni caso la struttura piuttosto rozza nei primi codici giuridici non lascia dubbio sull’uso privato, professionale, che di essi si faceva. Soltanto più tardi la nuova forma libraria si impose ufficialmente ed in conseguenza del mutare della concezione stessa del diritto”[[25]](#footnote-25). Dalla concezione giurisprudenziale del diritto dell’età classica, nella quale predominava il rotolo, predisposto per una cultura sostanzialmente ancora basata su tecniche orali ed affidata a non numerosi esperti, si passò gradualmente ad un mondo retto dalla parola scritta in codici, simbolo dell’interpretazione autoritaria dei testi, consegnata alla generale divulgazione.

A partire dal 250-300 d.C. la trasformazione dal rotolo al codice impose dunque la trascrizione di tutti i testi giuridici classici nella nuova forma libraria ed è possibile allora, secondo Wieacker, che parte delle alterazioni riscontrabili negli esemplari d’età pregiustinianea e giustinianea abbiano tratto origine proprio da tale attività[[26]](#footnote-26). Anche se nell’oasi di Dakhla intorno al 360 d.C. si utilizzavano ancora codici lignei per registrare non solo i conti di una fattoria, ma anche un testo impegnativo come un’orazione di Isocrate[[27]](#footnote-27), indubbiamente il nuovo formato librario era destinato a prevalere, anche in conseguenza di una sistematica attività di trascrizione. Tracce di un lavoro programmatico sono state intraviste nell’ordine impartito intorno al 357 dall’imperatore Costanzo II a scribi professionisti di trasferire in nuova veste i libri degli autori antichi deteriorati dal tempo. Anche l’imperatore Valente, nel 372, ordinava che quattro *antiquarii* greci e tre latini, abili calligrafi, lavorassero *ad bibliothecae codices componendos vel reparandos*[[28]](#footnote-28). E certamente assai interessato a tale attività fu l’imperatore Teodosio II, non solo ispiratore del primo codice ufficiale di costituzioni, ma anche abile calligrafo che pare amasse vergare testi sacri in lettere d’oro, disponendo lo scritto a forma di croce[[29]](#footnote-29). E proprio in tale età con il codice cristiano d’alta qualità, di lusso, si pervenne all’estremo capovolgimento della prima umile prassi cristiana. Apparve il codice oggetto, destinato non alla lettura, ma a una mera e ricca funzione ornamentale. Scrive S. Gerolamo: “Si tinge la pergamena di colore purpureo, si tracciano le lettere con oro fuso, si rivestono i libri di gemme, ma nudo, davanti alle loro porte il Cristo muore”[[30]](#footnote-30).

Nello stesso tempo l’utilizzazione delle opere dell’antica giurisprudenza comportava la necessità di adattare gli antichi testi alle nuove esigenze e principi dell’età postclassica, senza mutarne paternità, titolo ed oggetto, continuando, cioè, per reverenza ad impiegare le opere dei giuristi scomparsi, ma avvertendo anche in modo sempre più vivo la necessità l’esigenza di sanzionare ufficialmente le forme testuali del *ius*, respingendo le opere considerate false. E’ possibile in altri termini che la trascrizione in *codex* finisse per mettere fuori uso le vecchie copie su rotoli e che agli inizi del IV sec. si giungesse al graduale riconoscimento di versioni più o meno ufficiali dei testi normativi. All’età di Costantino risale la prima notizia sulle autorizzazioni imperiali delle opere degli antichi giuristi: il divieto dell’uso delle *Notae* di Paolo ed Ulpiano a Papiniano in quanto di dubbia genuinità ed il riconoscimento per *universa quae scriptura Pauli continentur*, che in pratica consentiva di utilizzare le Sentenze di Paolo, ritenute affidabili[[31]](#footnote-31). L’*oratio Valentiniani ad senatum* del 426, che per una parte disciplinava l’impiego delle opere giurisprudenziali, prevedendo per la prima volta criteri automatici per assicurare la certezza del diritto[[32]](#footnote-32), ammetteva ancora l’esistenza di varie forme testuali degli antichi originali di giuristi di età severiana (Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino), oltre Gaio, consentendo la *collatio codicum*, il confronto, cioè, in caso d’incertezza, tra più versioni testuali. Di più antichi giuristi, come Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello non si prevedeva che potessero ormai ritrovarsi più copie e si disciplinava soltanto la citazione indiretta.

In primo luogo fu certamente trasportata in *codex* la letteratura giuridica di uso comune, come i libri di scuola, i trattati istituzionali e le più elementari raccolte. Solo in un secondo momento fu trascritta la letteratura più consona a maestri di diritto e funzionari, come i vasti commentari edittali e di diritto civile (*libri ad Sabinum*), che avrebbero potuto essere scissi ed utilizzati anche in parti distinte. Poiché le opere che non venivano ricopiate apparivano destinate a scomparire, si dovette ben presto giungere ad una selezione degli scritti di maggiore utilità pratica ed impiego, che non sempre coincideva con il maggior valore intrinseco. E dunque, soprattutto nei lavori sopra indicati dei giuristi della c.d. Legge delle citazioni, avrebbero potuto infiltrarsi alterazioni testuali per effetto di tale trascrizione. Si è notato ad esempio che nel ricopiare un brano del commentario di Ulpiano *ad edictum* tramandato, oltre che nel Digesto di Giustiniano, anche nella *Mosaicarum et romanarum legum collatio*, il copista aveva saltato almeno due righi per mera svista e questo errore si era perpetuato sino ai compilatori per circa duecento anni[[33]](#footnote-33).

Con il *codex* poi faceva la sua prima apparizione una nuova unità libraria, alla quale avrebbe potuto non corrispondere più l’unità dell’opera trascritta. E’ possibile infatti che nelle più recenti edizioni in codice l’editore andasse alla ricerca di una nuova unità interna dell’opera, da far coincidere con la forma esteriore del *codex*. Si poneva dunque il problema delle edizioni complete e delle edizioni parziali. In conseguenza della trascrizione, opere classiche in diversi rotoli poterono essere riunite in un solo *codex* o, al contrario, opere molto ampie, come i commentari tardo classici, poterono essere scomposte in parti che circolavano con una autonomia. Si è notato che a partire dal IV secolo il termine *corpus*, impiegato in precedenza per denotare una unità ideale di libri o di scritti di un determinato autore compresi in una pluralità di rotoli, finì per indicare l’unità fisica degli scritti raccolti in un solo ponderoso *codex*.

Pare che all’insegnamento della materia edittale in due diversi corsi nelle scuole bizantine corrispondessero edizioni parziali in codice dei *libri ad edictum*. Si è notato ad esempio che il *Vat. Frag.* 266, che reca l’*inscriptio*: Ulp. lib. I de *rebus creditis*, potrebbe dimostrare che già agli inizi del IV sec. la parte *de rebus creditis* del commentario edittale (ll. 26-32) era già dotata di una sua autonomia. Sembra che anche i quattro *libri singulares*, utilizzati nel primo anno di studi giuridici secondo la costituzione *Omnem*, fossero edizioni parziali dell’ampio commentario di Ulpiano *ad Sabinum*. Negli *Scholia sinaitica* è indicato un *liber primus de tutelis* di Ulpiano, evidentemente parte del suo vasto commentario civilistico. Il problema più delicato consiste comunque nella datazione degli interventi su accennati, in quanto essi potrebbero essere stati assai precoci ed in ogni caso protratti nel tempo, non arrestandosi al tempo delle disposizioni costantiniane, come ritiene Wieacker, ma estendendosi nel V, per concludersi nel VI sec d.C.[[34]](#footnote-34). Se comunque è innegabile la circolazione di edizioni parziali in codice, è altrettanto probabile che nelle migliori biblioteche venissero pur sempre conservate edizioni complete e che a queste ultime soprattutto facessero ricorso i commissari giustinianei nel momento della compilazione.

Come ci informa Libanio, gli studenti delle scuole orientali della fine del IV e inizi del V utilizzavano ormai *codices* che, oltre ad essere idonei ad ostentare la presunta sapienza, erano suscettibili di essere impiegati, per la loro non indifferente mole, come formidabile arma d’assalto nelle non infrequenti risse studentesche, le quali giunsero, nel caso della rivolta di *Nika*, al tempo di Giustiniano, persino ad interrompere, anche se solo per qualche tempo, l’attività di altri studiosi applicati sui medesimi codici in una paziente opera di raccolta delle opere dell’antica giurisprudenza, nella stesura cioè del Digesto[[35]](#footnote-35).

1. I ‘proto codici’.

L'affermazione del codice sul finire dell’età classica fu preceduto da raccolte pratiche di disposizioni e di atti giudiziari di operatori del diritto, che avevano quella veste perché, come si è già detto, erano di più facile consultazione ed erano suscettibili di eventuali modifiche.

Nell’ Egitto romano pare che tali opere pratiche circolassero con una relativa diffusione, dato che diversi esemplari, in forma però di *volumina*, sono giunti in frammenti fino a noi[[36]](#footnote-36). Questi residui di raccolte di precedenti, di disposizioni eterogenee, talvolta riunite in base a criteri cronologici, gerarchici o sistematici e redatte sia da privati che da funzionari, venivano incontro alla radicata concezione romana dell’*exemplum* e non dovevano essere caratteristiche soltanto del territorio egiziano, ma diffuse per la loro praticità in tutto l’impero. Anche raccolte di archivi pubblici e privati che si riferivano a disposizioni, precedenti, sentenze o *responsa* furono alla base delle collezioni dei primi codici, ove si cominciava pian piano a distinguere in base alla tipologia delle fonti utilizzate, o per temi ed argomenti affini, o secondo un ordine cronologico.

Alla fine dell’età classica probabilmente circolava già in Egitto una raccolta delle costituzioni di Settimio Severo, Caracalla e successori[[37]](#footnote-37) ed il P. Col. 123 sembra riferirsi ad una fase preparatoria di raccolta di costituzioni imperiali, in vista di un’opportuna selezione da tre diversi elenchi di *interlocutiones de plano*[[38]](#footnote-38). Anche il celebre P.Giss. 40 contiene, oltre all’editto della concessione della cittadinanza ai provinciali del 212 d.C., una raccolta di costituzioni imperiali, redatta nel secondo quarto del III sec. d.C. ed è possibile ritenere che sia BGU II, 611, che 628, contemplassero varie disposizioni tramandate in una forma abbastanza estesa[[39]](#footnote-39). In base anche al P.Oxy. XI, 1407[[40]](#footnote-40), che contiene una serie di rescritti imperiali, il primo di Valeriano e Gallieno del 259/260 d.C., il secondo ed il terzo probabilmente di Claudio II e di Aureliano, o ai P. Lond. II, 1178, P.Oxy.Hels 25, BGU IV, 1074, P.Oxy. 27, 2475-6, P.Oxy. 31, 2610, presi in considerazione da Migliardi[[41]](#footnote-41) e relativi a raccolte della seconda metà del III sec. d.C., si può pensare che l’origine delle prime codificazioni di diritto dell’Occidente derivi proprio da tali testi, già diffusi in Egitto nell’ultima parte dell’età classica, precedendo i primi codici privati di età dioclezianea.

Ma anche tra i testi epigrafici si possono annoverare diverse raccolte di provvedimenti imperiali, esposte in pubblico in un unico contesto[[42]](#footnote-42) dagli stessi destinatari, che avevano tutto l’interesse a conservare ed esibire gli onori, i privilegi, le concessioni ottenute. E anche se il tenore di queste sillogi è, per lo più, di parte e non di generale interesse giuridico, non vi è alcun dubbio che anche tali complessi, concepiti unitariamente e ora sovente frantumati e dispersi, si integrino felicemente con le raccolte di costituzioni su papiro e, concorrendo a fornirci uno spaccato vivace della reale vita dell’Impero, possono contribuire a ricostruire la “protostoria” dei primi codici.

I primi codici di diritto derivarono infatti da raccolte pratiche di casi concreti per orientare la prassi giudiziaria, ma anche da antiche sillogi di archivi pubblici e privati di provvedimenti generali, che in Egitto erano da tempo note, come indicano il c.d. ‘Codice di Ermupoli’[[43]](#footnote-43) e le altre versioni greche o demotiche di testi simili[[44]](#footnote-44), che raccoglievano disposizioni locali di origine sacra, preservando il patrimonio nazionale del passato faraonico[[45]](#footnote-45) o ellenistico, come i *Dikaiomata*, *corpus* delle ordinanze dei Tolomei[[46]](#footnote-46).

 I frammenti epigrafici e papiracei in questione, importanti anche per il problema della massimazione dei testi delle costituzioni imperiali, sembrano comunque indicare che, pur non sussistendo la reverenza verso il tenore letterale dell’atto normativo tipica della concezione autoritaria del diritto, assai presto si giunse al pieno rispetto del dettato dell’imperatore nel ricavare la massima giuridica, mantenendo parole e frasi del testo originario.

Oltre che dalle registrazioni negli archivi ufficiali, la formazione dei primi codici fu influenzata dalle raccolte private degli operatori di diritto. E certamente un notevole progresso fu conseguito col superamento del criterio cronologico dei registri e coll’introduzione della partizione per materia. Alle collezioni pratico-giudiziarie, testimoniate in petizioni e verbali processuali, come la famosa *petitio Dionysiae* del 186 (P.Oxy. II, 237) o il P.Tebt. II, 286 del 121 - 138, ove parte di un rescritto di Adriano influenzò la sorte di tre successivi processi, si affiancarono raccolte didattico scientifiche, come il P.Strass. 22 o il P.Cattaui *r*, ove precedenti eterogenei dal 114 al 142 d.C. sviluppavano con intenti teorico didattici le implicazioni dell’invalidità del matrimonio dei militari.

Le prime raccolte di precedenti furono fonti di cognizione volte a mostrare la continuità nell’applicazione di un determinato comportamento nel tempo[[47]](#footnote-47), piuttosto che fonti di produzione del diritto[[48]](#footnote-48). Se inizialmente materiali assai eterogenei potevano essere raccolti su di un livello di parità, ben presto il fenomeno della generalizzazione del rescritto, risposta specifica imperiale che finì per applicarsi ai casi analoghi, contribuì a confermare la forza del precedente, soprattutto se riferito all’imperatore.

In base all’esame di queste raccolte non sembra che in Egitto vi sia stato alcun obbligo, almeno inizialmente, di attenersi al giudicato di un giudice gerarchicamente superiore e l’inesistenza del concetto di fonte del diritto e di un ordine gerarchico determinava la possibilità di citare indifferentemente precedenti di corti giudiziarie di più basso rango, con una tendenza a collegare materiali vari, anche con citazioni non di prima mano, allo scopo di indicare la continuità di una disposizione o la sua protratta applicazione pratica, accordando la preferenza alla più recente prassi.

Nello stesso tempo in cui circolavano raccolte di tal genere realizzate per l’esigenza di agevolare i giudizi e favorire il rapido reperimento della regola costante nel tempo da seguire, la crescente autorità delle costituzioni imperiali, che godevano di certezza e stabilità, favorì gradualmente la formazione di collezioni di costituzioni realizzate da studiosi e pratici e coadiuvate da registrazioni, più o meno ufficiali, più o meno massimate, degli archivi pubblici e privati. Come le più antiche raccolte di precedenti in *volumina*, i primi codici proponevano all’interprete la più recente e stabile regola inserita tra materiali di non eguale valore. Ben presto però il venir meno della libertà insita nel sistema giurisprudenziale condusse alla determinazione di criteri automatici per il reperimento della regola da applicare al caso concreto, alla determinazione di un ordine gerarchico delle fonti del diritto, all’aspirazione ad un codice di tutte le leggi generali dell’impero. La pretesa da parte dell’ordine legislativo ad una solennità sacrale troverà nel codice, monumento del passato ed al tempo stesso astratta opera dottrinale, il simbolo dell’autorità divina ed umana, che condurrà ad una accettazione totale del testo.

 Palermo, 4 luglio 2015

 Gianfranco Purpura

1. G. Purpura, *Dalle raccolte di precedenti alle prime codificazioni postclassiche: alcune testimonianze papiracee*, AUPA, XLII, 1992, pp. 675 ss. [↑](#footnote-ref-1)
2. R. Katzoff, *Precedents in the courts of roman Egypt*, ZSS, 89, 1972, pp. 257 ss,; Id., *Sources of law in roman Egypt*, ANRW, II, 13, pp. 833 ss. (*praecipue*:Collections, pp. 838-840). [↑](#footnote-ref-2)
3. J. Bottéro, *Le “Code” de Hammurabi*, Annali della Scuola Norm. Sup. di Pisa, XII, 2, 1982, pp. 409-444. [↑](#footnote-ref-3)
4. A. Schiavone, *Pensiero giuridico e razionalità aristocratica*, in Storia di Roma,II, 1, La repubblica imperiale, Torino, 1990, pp. 427 ss. [↑](#footnote-ref-4)
5. P. Cerami, *Profilo storico giurisprudenziale del diritto pubblico romano*, Torino, 2007, p. 338. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr., in proposito, V. Piano Mortati, voce *Codice (storia),* *Enc. del dir.* VII, (1960), pp. 228 ss. "Il razionalismo dell’età illuministica propugnò l’idea di un sistema giuridico universale, applicabile a tutti i popoli ed a tutte le situazioni. L’espressione più significativa di un siffatto astrattismo universalizzante fu costituito dal Codice prussiano realizzato, su incarico di Federico II, da Samuele Cocceio, fra il 1749 ed il 1751, e mai entrato in vigore proprio a causa del suo esasperato astrattismo". Così in P. Cerami, *l.c.* [↑](#footnote-ref-6)
7. J. Lawrence Sharpe III,  *The Dakhleh tablets and some codicological considerations*, Les tablettes á écrire de l'antiquité á l’époque moderne, Actes du Colloque intern. du CNRS (Paris, 1990), Brepols - Turnhout, 1992, pp. 127 ss. [↑](#footnote-ref-7)
8. G. Cavallo, *Codice e storia dei testi greci antichi. Qualche riflessione sulla fase primitiva del fenomeno*, in Atti del Colloquio del CNRS “Les débuts du *codex*” (a cura di A. Blanchard), Paris, 1985, Bibliologia, 9, Brepols - Turnhout, 1989, p. 170; F. Roncalli, *Scrivere etrusco. Dalla leggenda alla conoscenza. scrittura e letteratura nei massimi documenti della lingua etrusca*, Milano 1985, pp. 22-24. [↑](#footnote-ref-8)
9. Appare dimostrata l’attribuzione ad un periodo molto antico delle tavolette lignee: nel relitto di una nave etrusca nell’isola del Giglio, che risale agli inizi del VI sec. a.C., è stata ritrovata una tavoletta cerata non ancora iscritta ed anche in un rilievo etrusco della fine del VI, inizi del V sec. a.C. proveniente da Chiusi e conservato nel Museo Archeologico di Palermo appare uno scriba con tavolette scrittorie che registra premi assegnati da un governante assiso in un *tribunal*. Come già osservava Plinio “sappiamo da Omero che l’uso delle tavolette per scrivere esisteva anche prima dell’epoca della guerra di Troia”. Infatti ad esse si riferisce l’episodio omerico di Preto che aveva dato a Bellerofonte una “tavoletta ripiegata” con segni costituenti una condanna a morte dell’ignaro messaggero. Alcuni studiosi ritengono addirittura che i diversi episodi dei poemi omerici si riferiscano a testi staccati redatti su tavolette scrittorie, e poi variamente composti. Già Erodoto nel V sec. a.C. accennava ad informazioni segrete portate in Grecia su tavolette durante le guerre persiane, nascoste al di sotto dello strato cerato. Almeno due tavolette scrittorie, una con cerniere in avorio, si riscontrano nel relitto del XIV sec. a.C. di Ulu Burun, in Turchia. Altre tavolette cerate in avorio dell’VIII e VII sec. a.C. sono state in precedenza ritrovate in Assiria; e in Egitto raffigurazioni tombali del XIV sec. mostrano scribi con tavolette scrittorie nell’atto di registrare le merci sul punto di essere sbarcate da navi siriane. Anche due rilievi neo-hittiti del IX e VIII sec. sembrano convalidare la presenza di tavolette nel vicino Oriente. Tutto ciò dimostra che l’uso di codici e tavolette lignee o eburnee, come l'etrusca tavoletta di Marsiliana d'Albegna del secondo quarto del VII sec. a.C., come materiale scrittorio soprattutto per testi documentari, fu ben più antico delle testimonianze di III sec a.C. di provenienza egiziana che talvolta vengono ricordate, ma soprattutto che la riluttanza ad ammetterne l’impiego in età assai antica deriva dal fatto che esse sono state considerate tipico materiale scrittorio dell’Occidente e, in questo ambito, indubbiamente la scrittura ha avuto una diffusione assai più circoscritta e tarda rispetto all’Oriente. Cfr. G. Purpura, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino, 1999, pp. 18 ss. [↑](#footnote-ref-9)
10. Livio, IV, 7, 12; IV, 13, 7; IV, 20, 8; IV, 23,2. G. Cavallo, *Libro e cultura scritta*, Storia di Roma, IV, *Caratteri e morfologie*, a cura di E. Gabba e A. Schiavone, Torino, 1989, p. 703. [↑](#footnote-ref-10)
11. F. Serrao, *Il diritto dalle genti al principato*, Optima hereditas. Sapienza giuridica romana e conoscenza dell'ecumene, Milano, 1992, p. 56 fig. 20; G. Purpura, Diritto, papiri e scrittura, Torino, 1999, pp. 15 ss. [↑](#footnote-ref-11)
12. C.Th. 11, 27, 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Il frammento si trova ora al Museo di Napoli. Vd. Pompei. Pitture e mosaici, vol. III, Roma, 1991, pp. 256-257. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ciò non legittima l’esclusione del *liber* *linteus* dalla storia del codice o delle tavolette ‘a soffietto’, come proposto da J. van Haelst, *Les origines du* codex, in Atti del Colloquio del CNRS “Les débuts du *codex*”, Paris, 1985, Bibliologia, 9, Brepols - Turnhout, 1989, p. 15, in base alla considerazione che tali strutture non consentono “une écriture suivie sur les deux faces de chaque volet du dyptyque, laquelle est une caractéristique essentielle du codex”. Tuttavia ciò che a mio avviso rileva è l’antica familiarità con un formato che, seppur presentava pagine doppie, consentiva di essere sfogliato con una sola mano e di reperire immediatamente il brano ricercato. [↑](#footnote-ref-14)
15. A.K. Bowman, J.D. Thomas, *The Vindolanda writing* tablets, Londres, 1974; R. Marichal, *Découverte de tablettes de bois écrites à l’encre à Vindolanda (Northumberland)*, Journ. des Savants, 1975, pp. 113-120; R. Birley*, Un posto di frontiera nella Britannia romana*, Le scienze, 106, giugno, 1977, (= Letture da Le Scienze, L'Antico Mediterraneo, Milano, 1983, pp.209 - 216); A.K. Bowman*, The Vindolanda writing tablets and the development of roman book form,* ZPE, 18, 1975, pp. 237 - 252; A.K. Bowman, J.D. Thomas, *Vindolanda: the latin writing-tablets*, London, 1983, pp. 35 – 45; A.K. Bowman, *Life and letters on the roman frontier. Vindolanda and its people*, British Museum, 1994, pp. 13 ss.; A.K. Bowman, J.D. Thomas, *The Vindolanda Writing Tablets,* 2, London, 1994. [↑](#footnote-ref-15)
16. G. Cavallo, *Libro e cultura scritta*, cit., p.705. [↑](#footnote-ref-16)
17. A Cesare dunque, secondo G. Cavallo, *Le tavolette come supporto della scrittura*, Les tablettes á écrire de l'antiquité á l’époque moderne, Actes du Colloque intern. du CNRS (Paris, 1990), Brepols - Turnhout, 1992, pp. 100 e s., si ascriverebbe la nascita del libro di papiro in forma di codice, ispirato dal libro di tavolette in base al passo di Svetonio, *Iul*. 56: *primum videtur ad paginas et formam memorialis libelli convertisse, cum antea consules et duces non nisi transversa charta scriptas mitterent*. Avrebbe cioè trasformato “in codice di papiro i *commentarii* inviati al Senato dalle campagne di guerra, i quali fino ad allora, diversamente da altri *commentarii* in forma di codici lignei, erano usualmente redatti *transversa* *charta*, vale a dire su rotolo di papiro scritto nel senso del lato più corto invece che in serie continua di colonne disposte secondo il lato più lungo”. L’attenzione su questo testo è stata richiamata da C.H. Roberts e T.C. Skeat, *The birth of the* codex, Oxford, 1983, p.18 e s., ma il valore di tale passo è contestato da J. van Haelst, *Les* *origines* *du* codex, cit., p. 20. [↑](#footnote-ref-17)
18. D. 32, 52. [↑](#footnote-ref-18)
19. C. Th. XIV, 9, 2. [↑](#footnote-ref-19)
20. R. Marichal, *Les tablettes ácrire dans le monde romain*, in *Les Tablettes*, cit., pp. 173 e s. [↑](#footnote-ref-20)
21. G. Cavallo*, Introduzione*, *Libri, editori e pubblico*, Roma-Bari, 1975, pp. XX ss. [↑](#footnote-ref-21)
22. C.H. Roberts, T.C. Skeats, *The birth of the Codex*, Cambridge, 1989, pp. 45 ss.; *praecipue*, p. 55; le diverse tesi sulle origini del *codex* sono riassunte in van Haelst,  *Les origines du codex*, in *Les débuts du codex*, cit., pp. 13 ss. [↑](#footnote-ref-22)
23. G. Cavallo, *Libro e pubblico alla fine del mondo antico*, *Libri, editori e pubblico*, cit., pp. 127 e s. [↑](#footnote-ref-23)
24. G. Purpura, *Dalle raccolte di precedenti alle prime codificazioni postclassiche: alcune testimonianze papiracee*, AUPA, 42, 1992, pp. 676 e s. [↑](#footnote-ref-24)
25. G. Cavallo, *l.c.* [↑](#footnote-ref-25)
26. F. Wieacker, *Textstufen klassicher Juristen*, Göttingen, 1960, pp. 93 ss. [↑](#footnote-ref-26)
27. J. Lawrence Sharpe III,  *The Dakhleh tablets and some codicological considerations*, *Les tablettes*, cit., pp. 127 ss. [↑](#footnote-ref-27)
28. Temistio, *Orat.* IV, 59d - 60c; C. Th. XIV, 9, 2; Cavallo, *op. cit.*, pp. 91 e s. [↑](#footnote-ref-28)
29. Niceforo Callisto,  *Eccl. Hist.* XIV, 441 (*Patrologia Graeca* 146, 1064 A - B); G. Purpura, *Sulle origini della Notitia Dignitatum*, AUPA, 42, 1992, pp. 481 e s. [↑](#footnote-ref-29)
30. Girolamo, *Ep*. XXII, 32; G. Cavallo, *op. cit.*, pp.122 e s. [↑](#footnote-ref-30)
31. C. Th. I, 4, 1 (321); 2 (327). [↑](#footnote-ref-31)
32. Bene evidenziati in G. Bassanelli Sommariva, *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426*, Labeo, 29, 1983, pp. 280-313. [↑](#footnote-ref-32)
33. D. 9, 2, 27, 9 e Coll. 12, 7, 7; Cfr. F. De Marini Avonzo, Critica testuale e studio storico del diritto, Torino, 1973, p. 32. [↑](#footnote-ref-33)
34. L. Amirante, *Per la storia dei testi giurisprudenziali classici*, Labeo, 7, 1961, p. 400. [↑](#footnote-ref-34)
35. Libanio, *Orat*. IV, 18; LVIII, 5; G. Cavallo, *op. cit.,* p.130. Per D. Pugsley, *On compiling Justinian's Digest II: Plans and Interruptions, The Journal of Legal History*, 13, 3, 1992, p. 226, l’*appendix*, che affianca le tre celebri masse del Digesto, potrebbe essere stata una conseguenza della sommossa del 532, che avrebbe sconvolto i lavori della compilazione. [↑](#footnote-ref-35)
36. R. Katzoff, *Sources of law in roman Egypt*, ANRW, II, 13, pp. 833 - 844; Id.,  *Precedents in the courts of roman Egypt,* ZSS, 89, 1972, pp. 256 - 292. [↑](#footnote-ref-36)
37. A.J. Wolff, TR, 42, 1974, p. 127; J. Mélèze-Modrzejewski, APF, 34,1988, p. 87. [↑](#footnote-ref-37)
38. R. Katzoff, *On the intended use of P. Col. 123*, Proc. XVI Intern. Congr. P., Chico, 1981, pp. 559 ss. [↑](#footnote-ref-38)
39. G. Purpura, *Dalle raccolte di precedenti alle prime codificazioni postclassiche: alcune testimonianze papiracee*, AUPA, 42, 1992, p. 684. [↑](#footnote-ref-39)
40. Riesaminato da J. Oliver, *Greek constitutions of early roman emperors from inscriptions and papyri*, Philadelphia, 1989 (d’ora in poi cit. come Oliver), 290-293. [↑](#footnote-ref-40)
41. L. Migliardi, *Catene di costituzioni imperiali nelle fonti*  *papirologiche: brevi riflessioni*, Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, XVI Convegno Intern. in onore di M.J. García Garrido, 12-14 giugno 2003, Perugia 2007, pp. 426 ss. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ad esempio, le tre *epistulae* (I-II-IV) del 36/5 – 30 e una concessione della cittadinanza dell’inverno 36/35 a.C. *Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha*; i cinque *Edicta Augusti ad Cyrenenses* del 6/4 a.C. sul processo e il testo del SC Calvisiano; le due *epistulae* di Traiano agli abitanti di Delfi del 98 d.C. sulla questione relativa a Pitodoro; l’*Epistula* di Traiano a Claudiano con altre tre *epistulae* al medesimo destinatario a Pessinunte del 114–116 d.C.; l’*Epistula Traiani ad ephebos Pergami* tra il 114 ed il 116 d.C., in una lunga iscrizione frammentaria insieme a tre *epistulae* di Adriano agli abitanti di Pergamo; i *Privilegia concessa Dianae Ephesiae ab imperatore Hadriano*; l’*Epistula Plotinae et rescriptum Hadriani de schola epicurea Atheniensi* del 121 d.C.; le due *Epistulae Hadriani* agli abitanti di Delfo del 125 d.C. sulle amfizionie; le tre *Epistulae Hadriani ad Stratonicenses Hadrianopolitas*, la prima del 127 d.C.; le sette o otto *Epistulae* di Adriano al sinodo ateniese degli artisti di Dionisio Coreo; l’*Epistula Hadriani* a Cirene ed altri capitoli di *epistulae Hadriani,* seguite da due *epistulae* di Antonino Pio [F. Martin, *La documentacion griega de la cancelleria del emperador Adriano*, Pamplona, 1982 (d’ora in poi cit. come Martin)] 4 = Oliver 120 –124); l’*Epistula Hadriani* agli arconti, consiglio e popolo di Coronea sul controllo delle inondazioni del 125 d.C. con undici *epistulae* di Adriano, di un imperatore sconosciuto, di Antonino Pio, di Marco Aurelio e Lucio Vero, tracciate su di un muro in Beozia dal 125 al 161 d.C. e non disposte in ordine cronologico (Oliver 108 – 118); due provvedimenti di Antonino Pio (?) alla città di Odesso in Moesia (Oliver 129 – 130) che potrebbero forse essere collegati; così altri tre provvedimenti del medesimo imperatore alla medesima città (Oliver 131 – 133); dodici provvedimenti di Antonino Pio su Opramoas dal 139 al 151 (Oliver 142 – 153); tre *EpistulaeAntonini Pii*, una *ad Ephesios* del 145 d.C.; tre *Epistulae Antonini Pii*, fianco a fianco, una *ad Ephesios* del 145 d.C., un’altra a Vedio Antonino del 150 d.C., la terza ai Greci dell’Asia nel medesimo anno (Oliver 138 – 140); tre *Epistulae Antonini Pii ad commune Lyciorum*, forse collegate, una del 143, un’altra del 146, la terza del 149 d.C. [L. Lafoscade, De epistulis imperatorum, Insulis, 1902, (d’ora in poi cit. come Lafoscade), 39-41-42]; due *Epistulae* betiche di Antonino Pio, connesse ad un *decretum* in merito a *legata*, intorno al 159 d.C. (J. Gonzales, SDHI, 49, 1983, 400-403; Id., SDHI, 62, 1996, 331-342); due *Epistulae Marci Aurelii Caesaris et Antonini Pii* al sinodo dionisiaco di Smyrna del 158 d.C. (Oliver 157 – 158); due *Epistulae* di Marco Aurelio e Commodo agli abitanti di Pherae del 177 d.C. (Oliver 190 - 191); *Epistula* di un incerto imperatore e una di Commodo alla città di Chersoneso [Solomonik, *Nuove epigrafi greche del Chersoneso* (in russo), Kiev 1964, n. 14 a e b]; undici *Epistulae* di Marco Aurelio e Commodo agli anziani di Atene (Oliver 193 - 203); due *Epistulae* di Marco Aurelio e Settimio Severo agli abitanti di Delfi (Oliver 204- 5); una *Epistula* di Settimio Severo ai cittadini di *Prymnessus* del 195 d.C. (Oliver 214), insieme ad un’altra *epistula* di Settimio Severo ad un’incerta città della Frigia (G. A. Souris, *Ellenika*, 40, 1989, 50-61, n. 5); due *Epistulae* di Settimio Severo (e Caracalla) agli abitanti di Afrodisia in seguito alle congratulazioni per la vittoria del 198 d.C. (Oliver 218-219); due *Epistulae* di un ignoto imperatore o funzionario alla città di Tessalonica (?) del II/II sec. d.C. (IG X, 2, 19 A e B); due *Epistulae* di Settimio Severo e Caracalla e del solo Caracalla ai magistrati, consiglio e popolo di Syros (Oliver 257-258); *Epistula* d’imperatore sconosciuto sulla festa di Artemide (Oliver 264), rinvenuta ad Efeso in un’unica epigrafe (Oliver 264 – 6) con altre due *epistulae*, una di Giulia Domna agli Efesini del 215 (?), l’altra di Caracalla al κοίνόν dell’Asia; tre *Epistulae* (A-B-C) di Gordiano II inviate alla città di Antinoopolis (Hoogendijk-van Minnen, *Tyche*, 2, 1987, 41-74). [↑](#footnote-ref-42)
43. Il P. Caire dém. 89127-89130 e 89137- 89143 fu ritrovato nel 1938-9 a Touna el Gebel; G. Mattha, G.R. Hughes, *The Demotic Legal Code of Hermopolis West,* Le Caire, 1975 (IFAO, Bibl. d’études 45); J. Mélèze- Modrzejewski, *“La loi des Égyptiens”: le droit grec dans l’Égypte romaine*, Proceedings of the XVIII Intern. Congress of Papyrology (Athens, 1986), II, Athens, 1988, pp. 383 e s. [↑](#footnote-ref-43)
44. Il P. Oxy. XLVI, 3285, posteriore al 150 d.C., non rappresenta una traduzione in greco del medesimo codice, ma una versione greca di un’altra raccolta simile (J.R. Rea, *The Oxyrhyncus Papyri*, XLVI, London, 1978, pp. 30-38; P.W. Pestman, *Le manuel de droit égyptien d’Hermoupolis. Les passages transmis en démotique et en grec,* Textes et études de papyrologie grecque démotique et copte, Leyde, 1985 (P. Lugd. Bat. 23), pp. 116-143. Ad un’altra raccolta in demotico rinviano i frammenti di Tebtynis pubblicati nel 1981 da E. Bresciani, *Frammenti di un ‘prontuario legale’ demotico da Tebtynis*, Egitto e Vicino Oriente, 4, 1981, pp. 201-215. [↑](#footnote-ref-44)
45. J. Quaegebeur, *Sur la ‘loi sacrée’ dans l’Égypte gréco-romaine*, Anc. Soc., 2, 1980-1, pp. 227-240; J. Mélèze-Modrzejewski, *op. cit.*, p. 384. Esse sarebbero state tradotte dal demotico in greco (*nómoi tês chóras*, leggi del paese) sotto il regno di Tolomeo II Filadelfo (308-246 a.C.). Cfr. J. Mélèze-Modrzejewski, *Livres sacrées et justice lagide*, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, 21 (Mélanges Kunderewicz), Lodz, 1986, pp. 11- 44; S. Allam, *Réflexions sur le ‘Code légal’ d’Hermopolis,* Chron. d’Égypte 61, 1986, pp. 50-75. [↑](#footnote-ref-45)
46. P.Hal. 1. Cfr. M.T. Lenger, *Corpus des Ordonnances des Ptolémées*, Bruxelles, 1964 (rist. 1980). [↑](#footnote-ref-46)
47. Sull'apprezzamento dei precedenti giudiziari da parte dei giudici nell' Egitto romano v. B. Anagnostou- Canas, *Juge et sentence dans l'Égypte romaine*, Paris, 1991, pp. 244 ss. [↑](#footnote-ref-47)
48. R. Katzoff,  *Precedents*, cit. p. 291; G. Purpura, *Dalle raccolte di precedenti*, cit., pp. 675 - 693; U. Vincenti, *Il valore dei precedenti giudiziali nella compilazione giustinianea*, Padova, 1992, pp. 57 - 76. [↑](#footnote-ref-48)